

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati dell'Unione Europea
2. Il "nuovo" bonus 4.0
3. Cessioni e acquisti da San Marino: fattura elettronica dal primo ottobre 2021

1

Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati dell'Unione Europea

Per i soggetti IVA

Il 30 settembre 2021 è l'ultimo giorno previsto dalla normativa comunitaria per richiedere la restituzione dell'imposta pagata sugli acquisti effettuati nell'anno precedente in uno stato europeo membro diverso da quello in cui il soggetto passivo è stabilito.

Pertanto, chi dei nostri clienti abbia effettuato nell'anno 2020 acquisti con IVA in altri stati membri dell'Unione Europea e non si è già messo in contatto con il rispettivo consulente presso di noi, può mandarci scansionati via e-mail, copia delle relative fatture/documentazione, affinché noi potremo predisporre la relativa domanda di rimborso, da inviare in via telematica entro il 30 settembre 2021. Vi chiediamo pertanto di volerci inviare la documentazione, ordinata per categorie di spese di cui sotto. Vi chiediamo inoltre di comunicarci via e-mail anche il conto corrente bancario sul quale dovrà essere erogato il rimborso dell'IVA estera, indicando la denominazione della banca, la filiale, l'IBAN e il BIC/SWIFT-Code.

Vi consigliamo inoltre che l'IVA estera oggetto di rimborso venga contabilizzata nella Vostra contabilità come un credito tributario in un apposito conto contabile, per esempio su un conto "Credito IVA estera" e la somma della documentazione di supporto che ci manderete dovrebbe corrispondere a quell'importo risultante già dalla Vostra contabilità riferita alla

data del 31.12.2020 (chi ha un esercizio diverso dall'anno solare, deve fare riferimento comunque agli acquisti effettuati nell'anno solare 2020).

Il rimborso dell'IVA estera segue le seguenti regole:

I soggetti passivi (soggetti IVA che acquistano beni/servizi) hanno diritto al rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti effettuati in un paese membro diverso da quello in cui sono stabiliti, secondo le disposizioni della direttiva 2008/9.
Presupposto sostanziale del rimborso è l'esercizio di attività che attribuiscono il diritto alla detrazione dell'imposta nel paese di stabilimento e in quello del rimborso.
Condizioni ai fini del rimborso: nel periodo di riferimento, mancata effettuazione di operazioni imponibili e assenza di stabile organizzazione attiva nel paese del rimborso.
Periodo di riferimento: acquisti effettuati al massimo in un anno.
Modalità della richiesta: per via telematica all'Agenzia delle Entrate.
Termine di presentazione: al più tardi, 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento.
Non è rimborsabile l'IVA che il fornitore ha addebitato erroneamente.

La domanda va trasmessa per via telematica all'autorità fiscale del paese di stabilimento (che per i nostri clienti è l'Italia), che provvederà poi a inoltrarla all'autorità dello stato membro dell'Unione Europea in cui è stato effettuato l'acquisto.

Gli acquisti effettuati in altri stati membri dell'Unione Europea dovranno essere classificati nelle seguenti categorie:

1	Carburante
2	Locazione di mezzi di trasporto
3	Spese relative a mezzi di trasporto (eccettuate quelle di cui ai nn. 1 e 2)
4	Pedaggi e altri oneri stradali
5	Spese di viaggio quali taxi e altri mezzi di trasporto pubblici
6	Alloggio
7	Alimenti, bevande e servizi di ristorazione
8	Ingresso a fiere ed esposizioni
9	Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza
10	Altro (se si utilizza questo codice, occorre specificare la natura dei beni e servizi)

Il diritto al rimborso dell'IVA pagata da un soggetto IVA italiano in uno stato membro diverso dall'Italia rappresenta un'alternativa necessaria del diritto alla detrazione dell'IVA, qualora quest'ultimo diritto non sia esercitabile concretamente per assenza di imposta a debito (nello stato membro dell'UE). Il diritto di rimborso si fonda sul medesimo presupposto della detrazione, vale a dire il requisito dell'inerenza, ossia l'esistenza di un nesso immediato e diretto fra il bene o servizio acquistato con un'attività dalla quale scaturiscono operazioni imponibili o assimilate.

Il diritto di rimborso subisce in genere le stesse limitazioni che la normativa dello stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti prevede a riguardo del diritto alla detrazione. Per esempio, se la normativa dello stato membro dell'UE esclude la detrazione dell'IVA

sull'acquisto di un determinato bene, lo stato membro non darà luogo al rimborso dell'IVA pagata in sede di acquisto di tale bene.

L'art. 4 della direttiva 2008/9 esclude espressamente dal rimborso l'IVA indebitamente fatturata, nonché quella addebitata per le cessioni di beni che, in quanto cessioni intracomunitarie o all'esportazione, sono o possono essere qualificate operazioni non imponibili. Il cessionario/committente al quale il fornitore estero abbia addebitato l'imposta, dunque, deve prestare attenzione a che l'addebito sia corretto, poiché non potrà ottenere dall'autorità estera il rimborso dell'IVA indebitamente applicata.

Il diritto al rimborso è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) Assenza di stabile organizzazione nel relativo stato membro ossia alcuni paesi UE prevedono che in presenza di una rappresentanza fiscale IVA in tale paese la detrazione IVA debba venire esercitata tramite tale rappresentanza fiscale;
- b) Assenza di operazioni attive (cioè vendite) nel relativo stato membro.

Il soggetto italiano non può richiedere a rimborso l'IVA pagata in un altro stato membro dell'Unione Europea in presenza di una propria stabile organizzazione in quello stato (in quanto in questo caso l'IVA dev'essere detratta in capo alla stabile organizzazione), ossia in presenza di una rappresentanza fiscale attiva (in alcuni paesi UE).

In secondo luogo, il soggetto italiano non può aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello stato membro di rimborso, sempre in relazione all'anno di riferimento del rimborso, con l'eccezione:

- di prestazioni non imponibili di servizi di trasporto e di servizi a essi accessori;
- di cessioni di beni e prestazioni di servizi sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile (Reverse-Charge).

Una volta inviata l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, questa risponde entro 15 giorni con un provvedimento di notifica (notifica allo stato dell'Unione Europea) o di rigetto. Lo stato membro dovrà provvedere al rimborso dell'IVA richiesta a rimborso entro il termine massimo di otto mesi dalla data di notifica.

Lo stato membro di rimborso potrà chiedere informazioni aggiuntive, oppure l'invio delle fatture/documentazione in originale (solo alcuni stati membri impongono di allegare già all'istanza di rimborso le fatture d'acquisto).

Facciamo presente che sulla base di accordi bilaterali di reciprocità, che l'Italia ha in atto con Norvegia, Svizzera e Israele, il rimborso transfrontaliero è ammesso anche al di fuori dei confini dell'UE, ma in questo caso la domanda va redatta in forma cartacea, utilizzando il modello 79 (tale modello è reperibile in Internet sotto il seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivarimbuesoggnonresidentinoncom/modrimbuesoggnonresidnoncomiva79>) ed inviando tale domanda al Centro Operativo di Pescara mediante raccomandata a.r., oppure tramite corriere o consegna a mano.

La concessione del credito d’imposta per investimenti materiali e immateriali, attività di ricerca & sviluppo, innovazione, design e green prenderà come riferimento gli investimenti effettuati nel biennio 2021 e 2022.

La prima tipologia di crediti è riconosciuta per l’investimento in tre tipi di beni capitali: i beni materiali e immateriali direttamente connessi alla trasformazione digitale dei processi produttivi (cosiddetti “beni 4.0” indicati negli Allegati A e B annessi alla legge 232/2016), nonché i beni immateriali di natura diversa, ma strumentali all’attività dell’impresa. Le modalità di applicazione dei crediti per il 2021 sono quelle specificate nell’art. 1, commi 1051 e successivi della legge di bilancio 2021.

La seconda tipologia di crediti è riconosciuta per investimenti in beni materiali 4.0, mentre la terza tipologia di crediti è riconosciuta per investimenti in beni immateriali 4.0.

Al più tardi potranno essere agevolabili i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31.12.2022 (con il versamento di almeno il 20% dell’importo a titolo di acconto entro il 31.12.2022, con consegna dei beni entro il 30.06.2023).

Ricordiamo che valgono le seguenti situazioni particolari:

- per gli investimenti in beni strumentali “ex super ammortamento” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro annui, il credito d’imposta è fruibile in 1 anno;
- è ammesso l’inizio immediato della compensazione (dall’anno in corso dell’attuazione dell’investimento) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
- per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione in compensazione dei crediti sarà ridotta a 3 anni, in luogo dei precedenti 5 anni.

In seguito, riportiamo la seguente tabella, che riassume il “nuovo” bonus 4.0:

Investimenti in ricerca e sviluppo, design e green
<ul style="list-style-type: none"> – R&S: incremento aliquota dal 12% al 20%, incremento massimale da Euro 3 a Euro 4 milioni; – innovazione tecnologica: incremento aliquota dal 6% al 10%, incremento massimale da Euro 1,5 a Euro 2 milioni; – innovazione green e digitale: incremento aliquota dal 10% al 15%, incremento massimale da Euro 1,5 a Euro 2 milioni; – design e ideazione estetica: incremento aliquota dal 6% al 10%, incremento massimale da Euro 1,5 a Euro 2 milioni.
Beni materiali 4.0
<ul style="list-style-type: none"> – spese inferiori a Euro 2,5 milioni: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;

<ul style="list-style-type: none"> - spese superiori a Euro 2,5 fino a Euro 10 milioni: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022; - spese superiori a Euro 10 e fino a Euro 20 milioni, nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.
Beni immateriali 4.0
<ul style="list-style-type: none"> - incremento aliquota dal 15% al 20%; - incremento massimale da Euro 700 mila a Euro 1 milione.

Invitiamo a programmare bene gli investimenti negli anni 2021 e 2022, considerato che questa agevolazione è consistente.

Facciamo presente che i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre - per i cespiti agevolabili 4.0 di costo superiore ad Euro 300.000,00 - una perizia asseverata o un attestato di conformità (da parte di un tecnico appositamente qualificato, come p.e. un ingegnere, ecc.) da cui risulti che:

- i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a Euro 300.000,00, il suddetto onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda acquirente (basata ovviamente sempre su documentazione tecnica probatoria fornita dalla ditta fornitrice).

In particolare per investimenti agevolabili 4.0 l'impresa acquirente dovrebbe assicurarsi già nella fase della pianificazione dell'investimento o l'assistenza di un proprio tecnico qualificato a riguardo, o farsi esibire dalla ditta fornitrice la piena documentazione comprovante l'agevolabilità ai fini del 4.0 già in sede di conferma dell'ordine di acquisto; tutto questo al fine di verificare con massima certezza e già in anteprima l'esistenza delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto d'investimento agevolabili 4.0.

3 Cessioni e acquisti da San Marino: fattura elettronica dal primo ottobre 2021

Per soggetti IVA

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21.06.2021, pubblicato nella GU n. 168 del 15.07.2021 (scaricabile in Internet al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2021-07-15&atto.codiceRedazionale=21A04244&elenco30giorni=true), sono state dettate le modalità applicative della fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italia.

Il decreto entrerà in vigore il 1 ottobre 2021: dalla medesima data cesseranno di avere efficacia le disposizioni precedenti, dettate dal richiamato D.M. 24.12.1993.

Secondo quanto disciplinato dal D.M. 21.06.2021, in caso di cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino, le fatture e le eventuali note di variazione andranno emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SdI).

Le cessioni di beni con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) effettuate da parte dei soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili IVA ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall'articolo 71 D.P.R. 633/1972. Ai fini IVA, le cessioni (o gli acquisti) di beni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra o, indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite allo SdI con Natura operazione N3.3.

Lo SdI trasmette il file Xml all'ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Per riassumere la procedura mediante uno schema, dove il percorso della procedura è da intendere da sopra a sotto.

Cessioni di beni a San Marino
Cedente italiano
Fattura elettronica non imponibile
SdI
Ufficio Tributario Repubblica San Marino
Verifica assolvimento IVA acquisto Repubblica San Marino
Convalida regolarità fattura
Comunica esito controllo DP Pesaro – Urbino
Cedente italiano visualizza esito controllo

L'emissione della fattura in formato elettronico resta non obbligatoria per le ipotesi di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge.

In tal caso, il cedente italiano:

- emette la fattura cartacea in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario;
- riceve dal cessionario sammarinese, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, un esemplare della fattura cartacea vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. tributario".

Sul versante degli acquisti, invece, le fatture elettroniche emesse da operatori economici di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario allo SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Si ricorda che, nell'ambito degli acquisti di beni, la fattura può arrivare con IVA o senza:

- nel primo caso - fattura con addebito dell'imposta - l'IVA è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, che riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti, affinché l'Agenzia possa svolgere le verifiche del caso. L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario: solo da tale momento l'acquirente italiano può operare la detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto;
- nel secondo caso - fattura senza addebito dell'imposta - l'operatore economico italiano che riceve il file xml della fattura tramite SdI è tenuto ad assolvere l'IVA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate (Tipo documento TD19).

Per riassumere la procedura mediante uno schema, dove il percorso della procedura è da intendere da sopra a sotto:

Acquisti beni da San Marino	
Cedente sammarinese Fattura elettronica Ufficio Tributario Repubblica San Marino SdI Acquirente italiano	
Fattura con IVA	Fattura senza IVA
Esito positivo Direzione Provinciale Pesaro - Urbino	Esito positivo Direzione Provinciale Pesaro - Urbino
Annotazione fattura e detrazione IVA	Integrazione elettronica
	Reverse - Charge

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate esclusivamente in formato elettronico, fermo restando le ipotesi di deroga (contribuenti italiani o sammarinesi esclusi dall'ambito della fatturazione elettronica).



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo e-mail: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

